



Istituto Superiore di Sanità

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione del progetto

“Definizione dei criteri e modalità di utilizzo del fondo per la cura soggetti con disturbo spettro autistico 2023-2024”

Fasc. DA58

tra

L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap. 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martocchia

e

La Regione Molise – Direzione Generale per la Salute di seguito denominata “REGIONE” – codice fiscale e Partita IVA 00169440708 con sede in Campobasso, via Genova 11, cap. 86100, rappresentata per la stipula del presente atto dal Direttore Generale per la Salute, Dott.ssa Lolita Gallo

PREMESSO:

- che la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- che l’articolo 2 della predetta legge 134/2015 assegna all’Istituto Superiore di Sanità il compito di aggiornare le linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e



Istituto Superiore di Sanità

terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali;

- che il successivo articolo 5 prevede che il Ministero della salute promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
- che l'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ha previsto che per la realizzazione della sopra citata legge 134/2015 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
- che il medesimo articolo stabilisce, al successivo comma 402, che con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei Fondi di cui al comma 401, fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016;
- che il predetto decreto ministeriale è stato adottato in data 6 febbraio 2023;
- che il Ministero della Salute, nell'ambito delle risorse del Fondo Autismo per gli anni 2023-2024, al fine di garantire la continuità e il coordinamento delle iniziative condotte finora e affidate, tramite appositi accordi di collaborazione, all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, e poste in essere in collaborazione con le Regioni e le PPAA, intende proporre iniziative in coerenza e continuità con i criteri e le modalità di cui al DM 30.12.2016 e s.m., con quanto già finanziato con i precedenti Fondi ordinari e a sostegno di quanto richiesto dai familiari/persone autistiche e dai professionisti regionali/provinciali;
- che l'Istituto Superiore di Sanità, ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Ex Direzione Generale



Istituto Superiore di Sanità

della Prevenzione Sanitaria, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 17.05.2023 con il n.258 e dalla Corte dei Conti in data 05.06.2023 al n.1777 per la realizzazione del progetto sopra menzionato che fissa come data di inizio attività il 07.06.2023 e la scadenza in data 06.06.2025;

- nel piano operativo legato alle attività di cui sopra con il Ministero è prevista la collaborazione, come Ente Attuatore, della Regione Molise - Direzione Generale per la Salute;
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e REGIONE, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto di quanto alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto finanziato attraverso l'Accordo Ministero della Salute-ISS: "Definizione dei criteri e modalità di utilizzo del fondo per la cura soggetti con disturbo spettro autistico 2023-2024 (DM 30 dicembre 2016)". In maniera più dettagliata la REGIONE dovrà svolgere le attività indicate nell'allegato tecnico, parte integrante del presente accordo (Allegato 5).

Articolo 2 (Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dalla firma del presente atto da parte di entrambe le parti e avranno scadenza il 06.06.2025.

Ove, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, vengano riscontrate oggettive criticità di natura tecnica che determinino un ritardo della tempistica inizialmente prevista nel cronoprogramma, è possibile inoltrare al Ministero una sola richiesta di proroga per un massimo di 12 mesi.



Istituto Superiore di Sanità

La richiesta, da presentarsi non oltre i 60 giorni precedenti la data di scadenza del presente accordo, verrà concordata con il Responsabile Scientifico ISS che provvederà ad inoltrarla al Ministero.

Articolo 3 (Contributo)

Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 134.831,63 (centotrentaquattromilaottocentotrentuno/63) e sarà trasferito, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, alla REGIONE che ha il compito di gestione delle spese per l'intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:

- 50%, pari ad Euro 64.815,82 (sessantaquattromilaottocentoquindici/82) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, unitamente ad una dichiarazione di inizio attività e dietro emissione di fattura;
- 50%, pari ad Euro 64.815,81 (sessantaquattromilaottocentoquindici/81) come saldo del contributo.

Entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, la REGIONE dovrà inviare all'ISS la seguente documentazione:

- un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso (Allegato 1) ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute (Allegato 2).

La fattura relativa al saldo dovrà essere emessa solo dopo apposita comunicazione dell'ISS dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

La REGIONE dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate



Istituto Superiore di Sanità

di finanziamento da parte del Ministero e s'impegnano a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

I pagamenti saranno effettuati previa emissione di fattura in formato elettronico da parte della REGIONE; le stesse dovranno essere trasmesse per il tramite del sistema di interscambio.

Nelle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Codice Unico di Progetto (CUP)
- denominazione Ente: Istituto Superiore di Sanità
- formato trasmissione: tramite SDI
- codice univoco ufficio: INBF9W
- tipologia di documento: TD01
- codice fiscale: 80211730587
- descrizione: Inserire il titolo del progetto e indicare se Acconto, Rateo o Saldo.

Articolo 4
(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per la REGIONE il Dott.ssa Tiziana Addona e per l'ISS la Dott.ssa Maria Luisa Scattoni.

Articolo 5
(Rapporti Tecnici e Rendiconti Finanziari)

Entro 30 giorni dalla scadenza dell'accordo, la REGIONE trasmetterà all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso (Allegato 1) ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute (Allegato 2). I documenti devono riportare almeno le seguenti informazioni: il periodo di riferimento; lo stato di avanzamento delle attività progettuali alla data, specificando se si tratta di attività concluse, attività in corso e/o previste a breve; percentuale di avanzamento delle attività; lo stato di avanzamento finanziario alla data, specificando se si tratta di somme impegnate, a fronte di obbligazioni giuridiche da cui derivano debiti certi e liquidi oppure di spese



Istituto Superiore di Sanità

sostenute, a fronte della liquidazione di fatture o di analoga documentazione contabile; percentuale di avanzamento finanziario, sia in termini di impegni che di pagamenti.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dalla REGIONE che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nel piano finanziario presentato, che è allegato e parte integrante del presente accordo (Allegato 3).

Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 10%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell'ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l'autorizzazione al Ministero della Salute.

La variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza del presente accordo.

Articolo 6 (Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca; l'eventuale quota di contributo non utilizzato e risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dalla REGIONE dovrà essere restituita al Ministero tramite l'ISS.

La REGIONE prende atto delle regole di gestione contenute nel presente articolo, integrate da quanto previsto nell'allegato 4, parte essenziale del presente accordo. In particolare:



Istituto Superiore di Sanità

1. non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).
2. L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Il costo integrale di acquisto, comprensivo di IVA, è rimborsabile per singolo bene il cui valore sia inferiore o uguale a € 500, posto che lo stesso sia stato acquistato prima degli ultimi sei mesi della durata del progetto. Ove il bene sia stato acquistato negli ultimi sei mesi o nel caso in cui il valore del bene sia superiore a 500 €, il Ministero rimborserà unicamente la/e quota/e parte di ammortamento relativa/e al periodo di utilizzo del bene all'interno del progetto.
3. L'accordo di collaborazione in parola, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, prevede una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell'interesse comune. Pertanto, non sarà possibile prevedere in linea di principio una remunerazione per il personale interno della REGIONE in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l'orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza. Sotto la voce personale è dunque possibile, sempre in linea generale, destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno alla REGIONE, categoria in cui è possibile comprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro flessibile previste dalla normativa vigente, ivi compresi gli assegni di ricerca e gli incarichi di collaborazione. Allo stesso tempo non saranno ammissibili spese relative a borse di studio, dottorati ed eventuali altre forme di reclutamento e/o finanziamento che prevedano anche marginalmente la formazione dei soggetti beneficiari delle stesse. Parimenti non saranno accoglibili le spese per personale comandato.



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 7

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Il responsabile scientifico della REGIONE ha l'obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto attraverso la piattaforma tecnologica dell'Osservatorio Nazionale Autismo unitamente alla rendicontazione di cui all'art.5 al responsabile scientifico dell'ISS.

E' fatto obbligo alla REGIONE di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, tramite l'ISS in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.

E' fatto obbligo alla REGIONE richiedere tramite l'ISS, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto durante conferenze/convegni/corsi.

Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.

La pubblicazione dei dati di cui sopra concordata con ISS e autorizzata dal Ministero dovrà riportare l'indicazione: "Progetto/i realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - capitolo 4395 (articolo 1, comma 401,

REGIONE MOIISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 9700/2025 del 22-01-2025
Doc. Principale - Copia Documento



Istituto Superiore di Sanità

legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

Articolo 8

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5 (Allegati 1 e 2), o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla REGIONE che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto alla REGIONE, a mezzo PEC, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Articolo 9

(Tutela dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 10
(Responsabilità e Foro)

Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Articolo 11
(Codice Unico di Progetto)

La REGIONE si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle fatture emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Articolo 12
(Imposta di registro e di bollo)

Il presente atto redatto sottoscritto in firma digitale ai sensi ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005) e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate - D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

L'importo relativo a tale onere sarà versato dalla REGIONE sul conto corrente dell'ISS - Banca d'Italia IBAN: IT26S0100004306CC0000000702.

Per l'Istituto Superiore di Sanità:

Per la Regione Molise:

Il Direttore delle Risorse Umane ed
Economiche

Il Direttore Generale per la Salute:

(Dott.ssa Rosa Maria Martoccia)

(Dott.ssa Lolita Gallo)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 9700/2025 del 22-01-2025
Doc. Principale - Copia Documento

Carta intestata dell'Ente

Allegato 1 dell'accordo di collaborazione

INSERIRE IL TITOLO DEL PROGETTO

Relazione periodica: anno semestre

Indicare anno e semestre di riferimento (es: anno I semestre II)

Nota: non annulla l'obbligo della rendicontazione finanziaria da produrre secondo le modalità e la periodicità prevista dall'accordo di collaborazione.

CUP		
Responsabile scientifico		
Responsabile amministrativo		
Data inizio progetto: DD/MM/YYYY	Data fine progetto: DD/MM/YYYY	Data compilazione: DD/MM/YYYY

Stato di avanzamento e risultati raggiunti:

descrivere brevemente lo stato di avanzamento del progetto in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'accordo.

Illustrare anche eventuali cambiamenti nello stato dell'arte, intervenuti nel periodo di riferimento, che hanno avuto o possono avere influenza sulla realizzazione del progetto

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Carta intestata dell'Ente Partner

Allegato 2 dell'accordo di collaborazione

RENDICONTO SEMESTRALE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “.....”

CODICE CUP:.....

Il sottoscritto, nato a, il,
domiciliato per la carica presso la sede del, nella sua qualità di legale
rappresentante del, con sede in
....., Via, n., codice fiscale
..... e partita IVA con riferimento all'accordo di
collaborazione concluso in data avente ad oggetto la realizzazione del progetto
.....,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- che nel periodo dal (data avvio progetto) al (data rilevazione semestrale/finale) sono state impegnate e/o spese le seguenti somme:

DETTAGLIO DELLE SPESE

UNITA' OPERATIVA ... (n. e denominazione)						
<u>RISORSE</u>	<u>DESCRIZIONE DELLA SPESA</u>	<u>IMPORTO APPROVATO DA PIANO FINANZIARIO (1)</u>	<u>SPESA IMPEGNATA ALLA DATA DELLA RILEVAZIONE (2)</u>	<u>SPESA QUIETANZATA ALLA DATA DELLA RILEVAZIONE (3)</u>	<u>ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA (4)</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
<u>Personale</u>						
	<u>TOTALE</u>					
<u>Beni</u>						
	<u>TOTALE</u>					
<u>Servizi</u>						
	<u>TOTALE</u>					
<u>Missioni</u>						
	<u>TOTALE</u>					
<u>Spese generali</u>						
	<u>TOTALE</u>					
<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>						

(1) Importo risultante dal piano finanziario allegato all'accordo

(2) Impegno di spesa - risorse finanziarie "vincolate" ad una determinata destinazione (es. contratto firmato, ordine di acquisto, etc.), alla data di rilevazione del monitoraggio

(3) Spesa quietanzata - effettivo pagamento della spesa sostenuta - alla data di rilevazione del monitoraggio

(4) Riportare la tipologia, il numero e la data del documento che certifica la spesa (es.: fattura n. .. del ...; contratto periodo dal ... al ...; delibera del ...; ecc.)

NOTE: Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e le spese sostenute durante la realizzazione del progetto. I dati di rendicontazione finanziaria da fornire periodicamente, dopo il primo semestre, dovranno essere cumulati ovvero riferiti non solo al semestre appena concluso, ma all'intero periodo di attività realizzate fino alla data della rilevazione. Rimane inteso che, ove necessario, nella colonna (4) dovranno essere indicati tutti gli estremi della documentazione giustificativa a sostegno della spesa.

In caso di rendiconto finale tutte le spese impegnate devono essere quietanzate.

La tabella va compilata e sottoscritta, esclusivamente a cura dell'Ente firmatario dell'accordo, e dovrà riguardare tutte le unità operative presenti nel piano finanziario.

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in tabella.

Data, _____

FIRMA



DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
VIA GENOVA, 11
86100 CAMPOBASSO
dgsalute@regione.molise.it

Unità Operativa 1 – REGIONE MOLISE – DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

Categoria	Oggetto	Importo €
Spese generali		-
Beni		-
Servizi		-
Missioni		-
Personale*	1 AMMINISTRATIVO PART-TIME	15.000,00
TOTALE		15.000,00

Unità Operativa 2 - ASREM – AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE

Categoria	Oggetto	Importo €
Spese generali		1.331,6259
Beni		-
Servizi		-
Missioni		13.500,00
Personale*	3 NEUROPSICHIATRI-PSICOLOGI	105.000,00
TOTALE		119.831,6259

.....

Il Direttore Generale per la Salute
Dr.ssa Lolita Gallo

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2015)



Allegato 4

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Programmazione e rendicontazione finanziaria

Per le voci di spesa, riportate nel piano finanziario si chiarisce che:

Personale

Come ribadito dagli organi di controllo, gli accordi di collaborazione in parola sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, prevedono una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell'interesse comune. Pertanto, non sarà possibile prevedere una remunerazione per il personale interno degli Enti, in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l'orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza. Pertanto, sotto questa voce è possibile destinare, in via ordinaria, risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno all'Ente. In proposito si ricorda che la retribuzione del personale comandato è a carico dell'amministrazione ricevente per la parte accessoria dell'amministrazione di appartenenza per la parte del trattamento fondamentale (quest'ultima poi oggetto di rimborso da parte dell'amministrazione ricevente), pertanto il personale comandato è da considerarsi a tutti gli effetti alla stregua del personale interno e, quindi, non può essere retribuito a valere sulle risorse stanziare per l'esecuzione di accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990. Infine come precisato dai medesimi organi di controllo nell'ambito dei progetti relativi ad accordi tra amministrazioni, sono ammissibili a rimborso solamente le spese di personale derivanti dalla stipula di contratti di lavoro flessibile (es. prestazioni professionali di lavoro autonomo da parte di esperti).

A tal riguardo si specifica che il costo per contratti a tempo determinato, potrà essere riconosciuto ai sensi della legge finanziaria 2006 Art. 1 comma 188 per : " l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali", e ai sensi dell'art. 15 octies del Dlgs n.502 del 1992 "alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere".

Sarà infine possibile il ricorso ad assegni di ricerca mentre non saranno assentibili le spese relative a borse di studio, dottorati ad eventuali altre forme di reclutamento e /o finanziamento, che prevedano in via principale la formazione dei soggetti beneficiari delle stesse.

Resta inteso che, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. Nel piano finanziario del progetto, per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza

REGIONE MOISETTE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 9700/2025 del 22-01-2025
Doc. Principale - Copia Documento

indicare il relativo corrispettivo; l'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo. In fase di rendicontazione sarà invece necessario specificare per ciascuna figura professionale, la qualifica, il periodo di riferimento del contratto e relativi costi sostenuti e/o impegnati. Qualora nel progetto venisse coinvolto personale interno all'ente, dovrà essere individuato nella voce di personale indicando il relativo costo pari a zero.

Beni

Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di materiali di consumo, attrezzature e fornitura di beni connessi alla realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di:

- acquisto di materiale di consumo
- acquisto di cancelleria (ad eccezione di quella necessaria per la gestione amministrativa del progetto da inserire tra le spese generali)
- acquisto di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)
- software, hardware e/o altra piccola attrezzatura di IT

Relativamente alle attrezzature si specifica che il loro acquisto è eccezionalmente consentito solo quando l'utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing che dovranno essere inseriti nella voce "Servizi"). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere motivata. Il costo integrale di acquisto, comprensivo di IVA, è rimborsabile per singolo bene il cui valore sia inferiore o uguale a € 500, posto che lo stesso sia stato acquistato prima degli ultimi sei mesi della durata del progetto. Ove il bene sia stato acquistato negli ultimi sei mesi o nel caso in cui il valore del bene sia superiore a 500 €, il Ministero rimborserà unicamente la/e quota/e parte di ammortamento relativa/e al periodo di utilizzo del bene all'interno del progetto. Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l'acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza.

Servizi

Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di servizi funzionali alla realizzazione del progetto quali ad esempio:

- traduzioni ed interpretariato
- stampa, legatoria e riproduzione grafica
- realizzazione e/o gestione di siti web
- organizzazione incontri/convegni/eventi formativi
- noleggio di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)
- servizi di laboratorio
- reclutamento personale tramite società interinali (solo in caso di impossibilità, da attestare con apposita dichiarazione, ad avvalersi delle ordinarie modalità di reclutamento previste alla sezione "Personale")

Relativamente all'organizzazione e realizzazione di un incontro/convegno/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati si segnala che lo stesso potrà essere realizzato direttamente o per il tramite di terzi. Rientrano in tale ambito di spesa anche gli eventuali costi per l'iscrizione agli eventi formativi/convegni, nonché i costi per l'affitto della sala,

del servizio di interprete, per il servizio di accoglienza, onorari e spese di missione (trasferta, vitto ed alloggio) per docenti esterni al progetto, accreditamento ECM. Si precisa che a seguito di indicazioni ricevute dagli Organi di controllo non è consentito inserire, nei piani di spesa dei progetti CCM, gli eventuali costi per l'acquisto di servizi di catering in occasione di corsi di formazione, convegni, workshop o altro momento di incontro. Si rammenta, inoltre che la voce "Servizi" è principalmente finalizzata a coprire le spese per l'affidamento di uno specifico servizio ad un soggetto esterno. Infine sempre relativamente alla voce "Servizi" si precisa che la loro acquisizione deve conferire al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l'ente esecutore non può far fronte con risorse proprie.

Missioni

Questa voce si riferisce alle spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) che unicamente il personale dedicato al progetto (ivi compreso il referente scientifico del Ministero della Salute) deve affrontare in corso d'opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto.

Rientrano in tale voce anche le eventuali spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) per la partecipazione del solo personale coinvolto nel progetto a incontri/convegni/eventi formativi purché risultino coerenti con le attività del progetto e si evidenzii l'effettiva necessità di partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi proposti. Rimane inteso il ristoro dei costi relativi ai pasti sarà possibile solo nel caso in cui il personale coinvolto non benefici già di un trattamento di missione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Spese generali

Per quanto concerne questa voce, si precisa che la stessa non può incidere in misura superiore al 7% sul finanziamento complessivo. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, spese per adempimenti tributari ecc..), nonché i costi per la gestione amministrativa del progetto, in misura proporzionale alle attività previste e al personale esterno utilizzato. Si specifica che in sede di verifica della rendicontazione, la quota dei costi indiretti sarà riproporzionata in relazione alle spese ritenute ammissibili.

Allegato tecnico: attività da svolgere nell'ambito del FONDO AUTISMO 2023-2024

L'accordo sarà finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività, in coerenza con i criteri e le finalità di cui al DM 30 dicembre 2016:

1. Istituzione della Rete nazionale per il riconoscimento, l'intervento tempestivo e l'appropriata gestione delle emergenze comportamentali attraverso il finanziamento delle Regioni (Dipartimento Salute Mentale/SPDC/Disabilità adulti/centri residenziali) per la relativa formazione degli operatori e il monitoraggio delle procedure ad opera di ISS e di Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus (FIOS).

Obiettivo finale di ogni Regione nei prossimi 2-5 anni: l'attivazione di una rete per le emergenze comportamentali ha come finalità ultima la presenza, su base regionale o pluri regionale, di tre diversi livelli di servizi/contesti capaci di rispondere al tema della acuzie comportamentale, della stabilizzazione comportamentale e del mantenimento del comportamento.

Per raggiungere questo obiettivo si rendono necessari:

- 1) L'attivazione di almeno un Équipe Dedicata per le Emergenze COmportamentali (di seguito EDECO). EDECO sarà presente in ogni regione e avrà lo scopo di favorire e sostenere la creazione della rete (servizi di 1°, 2° e 3° livello), e di fornire consulenza e formazione ai servizi di secondo e primo livello o consulenza nella gestione delle emergenze comportamentali del proprio territorio.
- 2) L'attivazione di 3 diversi livelli di risposta.
 - **Servizi di PRIMO livello:** Sono contesti per l'abitare e/o servizi diurni e ambulatoriali che in via prioritaria sostengono persone nel loro percorso riabilitativo e/o del loro progetto di vita e hanno una formazione base per la gestione di eventuali comportamenti problematici senza caratteristiche di rilievo.
 - **Servizi di SECONDO livello:** sono servizi sia residenziali che diurni o ambulatoriali che hanno l'obiettivo di accogliere o sostenere la persona con autismo con residui problemi di comportamenti anche provenienti da servizi di terzo livello. Questi servizi sono specializzati sia nei percorsi riabilitativi e/o di sostegno per la persona con autismo sia nella gestione dei disturbi comportamentali ancorché, in questo caso, tali disturbi possono essere relativamente stabilizzati e quindi non hanno più il carattere dell'acuzie e della pervasività. L'accoglienza della persona presso questi servizi non ha un limite temporale e la permanenza è definita del suo progetto di vita o del progetto riabilitativo.
 - **Servizi di TERZO livello:** sono servizi prioritariamente residenziali, regionali o condivisi tra regioni, che hanno l'obiettivo di accogliere la persona con autismo con gravi disturbi comportamentali. Questi servizi hanno un alto livello di specializzazione, accolgono la persona per un massimo di 12 mesi e orientano il loro lavoro su 3 diversi vettori:
 - a) inquadramento diagnostico di potenziali comorbilità psichiatriche o internistiche e indagine sulle funzioni del comportamento;
 - b) trattamento integrato (comportamentale e farmacologico) per ridurre la frequenza, l'intensità e la durata del comportamento e permettere la dimissione verso altri contesti abitativi e la conseguente ripresa della realizzazione del progetto di vita;
 - c) dimissione assistita che prevede la formazione e la supervisione dei contesti abitativi che accoglieranno la persona al momento della dimissione.

L'attivazione di EDECO e dei tre differenti livelli richiederà un percorso formativo, di programmazione dei servizi e di investimenti, anche nell'ambito delle risorse umane, di alcuni anni.

Obiettivo a breve termine di ogni Regione nell'ambito del presente finanziamento (prossimi 2 anni):

L'attivazione della rete per le emergenze comportamentali deve prevedere che ogni regione, entro la fine del finanziamento 2023-2024, raggiunga i seguenti obiettivi:

- a) Attivazione di almeno un EDECO con la presenza di almeno uno psicologo e un medico (psichiatra e/o neuropsichiatra infantile).
- b) Acquisizione, da parte di EDECO, di una specifica *formazione clinica ad alta specializzazione* sulle emergenze comportamentali tramite il corso precipuamente preparato da AMICO-DI.
- c) Partecipazione, da parte di EDECO, alle attività di *formazione sul campo e supervisione clinica* erogata da Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus (FIOS).
- d) Partecipazione, tramite EDECO, agli incontri di coordinamento della rete nazionale sulle emergenze comportamentali coordinate da ISS-FIOS.
- e) Supporto della/e EDECO alla Regione per la ricognizione e l'identificazione dei servizi che costituiranno la rete regionale delle emergenze comportamentali (primo, secondo e terzo livello).
- f) Consulenza, da parte di EDECO, ai servizi della rete regionale delle emergenze comportamentali (primo, secondo e terzo livello).
- g) Formazione diffusa ai servizi, sia pubblici che del privato-accreditato, relativo ai comportamenti problematici tramite un corso FAD AMICO-DI (corso base per il trattamento del comportamento problema).

2. Inserimento dati nella Piattaforma tecnologica dell'Osservatorio Nazionale Autismo sulle iniziative progettuali e assistenziali finora finanziate.

Tale attività prevede la raccolta dati regionali/provinciali nell'ambito del/della:

- a. Rete per la sorveglianza evolutiva nella fascia d'età 0-3 anni attraverso i bilanci di salute pediatrici, i servizi di follow-up neonatologici, la formazione degli educatori dei nidi e il monitoraggio dei fratellini ad alto rischio presso i servizi di neuropsichiatria infantile;
- b. Progetto di vita definito e implementato nell'ambito dei due progetti regionali/provinciali sulla qualità di vita nelle fasce d'età 7-21 e dai 16 anni in su attraverso la raccolta dati nelle neuropsichiatrie infantili e nei servizi della psichiatria e disabilità dell'adulto;
- c. Sorveglianza farmacologica attraverso l'indagine condotta in collaborazione con le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali;
- d. Rete per l'Accoglienza e l'assistenza medico-ospedaliera attraverso la raccolta dati degli interventi/prestazioni/ricoveri effettuati attraverso le Aziende Ospedaliere finanziate con i progetti del Fondo Autismo.

L'attività di inserimento dati dovrà essere effettuata tramite il reclutamento di almeno un'unità di personale (amministrativo o altra tipologia professionale) o l'attivazione di un contratto di servizi con un'agenzia/ente regionale.